

# Diritto pubblico

13/03

## Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

L'articolo in esame impedisce che chiunque possa essere privato per motivi politici di nome, della capacità giuridica e della cittadinanza.

Anche questa è una norma che viene come conseguente logica dal periodo di dittatura, come una norma di polizia privata i dissenti politici.

Capacità giuridica; centro di imputazione di qualifiche giuridiche, si acquisisce con la nascita.

Capacità di agire; (maggiore età) modificare la sfera giuridica altrui.

Cittadinanza; importantissimo ruolo nella formazione della persona.

Nome; è possibile durante una dittatura essere privati del nome e cognome.

## Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

A nessun cittadino può essere imposto arbitrariamente di fare (prestazione personale) qualcosa oppure dare qualcosa (prestazione patrimoniale) allo Stato se non per legge e quindi attraverso lo strumento legislativo che viene esercitato in Parlamento.

- Per prestazione personale; sono da intendere tutte quelle di carattere fisico o intellettuale che possono essere imposte dallo Stato per un superiore interesse pubblico, ad esempio sono prestazioni il servizio militare, l'obbligo di rendere testimonianza, le prestazioni obbligatorie dei medici, l'intervento in caso di calamità.
- Per prestazioni patrimoniali; sono da intendere, in primo luogo, il pagamento dei tributi, inteso come dovere di contribuire alle spese pubbliche.

Il pagamento del tributo, ossia delle tasse, delle imposte e dei contributi deve essere individuato e applicato dalla legge, in modo che non possano esserci arbitrii nella loro riscossione da parte degli enti preposti.

La prestazione personale è l'obbligo di fare qualche cosa, cioè la tua opera viene svolta in un certo modo. Come pena accessoria di alcune azioni può esistere l'affidamento ai servizi sociali. La sentenza del giudice è legge tra le parti.

### **Art.24**

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Ci deve essere sempre la possibilità di andare dal giudice per spiegare le nostre ragioni poiché la difesa è un diritto inviolabile e tutti possono agire in giudizio per la tutela del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo.

Diritto soggettivo per eccellenza; proprietà diritto soggettivo relativo (cambiale ed assegno).

Interesse legittimo; le definizioni sono tantissime riferite all'interesse legittimo;

- Pretensivo: sono legati da una pretesa di legittimo comportamento,
- Oppositivo: ci deve essere un ausilio soggettivo.

### **Art.25**

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Principio "giudice naturale": per territorio, per competenza.

Non ti puoi scegliere il giudice.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale.

Nessuno può essere punito per un'azione compiuta prima che la legge entrasse in vigore, IRRETROATTIVITA'.

